

Publicato il 24/04/2018

N. 04565/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07992/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7992 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo:

del verbale della CMO di Taranto in data 7 giugno 2007 nella parte in cui l'infermità “-OMISSIS-” è stata ritenuta non ascrivibile a nessuna categoria in quanto “non classificabile”;

con motivi aggiunti:

del decreto in data 25 giugno 2010 di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui il ricorrente è affetto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Udito, nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2018, il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo il sig -OMISSIS-, assistente della Polizia di Stato, ha impugnato il verbale della CMO di Taranto in data 7 giugno 2007 nella parte in cui l'infermità "-OMISSIS-" è stata ritenuta non ascrivibile a nessuna categoria in quanto "non classificabile" e, con motivi aggiunti, ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 giugno 2010, di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui il ricorrente è affetto.

L'amministrazione non si è costituita in giudizio.

All'udienza pubblica straordinaria del 13 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorrente espone di aver partecipato, dal dicembre 2005 al giugno 2006, alla missione internazionale di pace in Kosovo denominata U.N.M.I.K. e di essersi dovuto sottoporre, al rientro in Italia, a intervento di -OMISSIS- essendo risultato affetto da "-OMISSIS-".

All'esito dell'asportazione della -OMISSIS-, all'esame istologico risultava "-OMISSIS-".

In data 15 dicembre 2006 il ricorrente, prima di sottoporsi ad intervento, aveva già inoltrato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era risultato affetto. Dopo l'intervento, il 7 giugno 2007, egli veniva visitato dalla CMO di Augusta la quale redigeva verbale in cui l'infermità "-OMISSIS-" veniva giudicata, ai fini dell'equo indennizzo, non ascrivibile a nessuna categoria in quanto "non classificabile".

Seguivano il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 28 aprile 2010 e il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 giugno 2010, con cui, pur riconoscendosi la dipendenza da causa di servizio della patologia *de qua*, la si giudicava non classificabile.

3. I suddetti atti sono stati censurati sostenendosi, in estrema sintesi, che l'amministrazione avrebbe dovuto applicare analogicamente l'unica previsione contenuta nelle Tabelle A e B allegate al DPR 915/78, ossia quella inerente l'asportazione del rene, e, dunque, ascrivere anche la sua patologia alla 6° categoria della Tab. A.

A sostegno della sua tesi ha depositato due relazioni mediche di parte.

Infine, in data 21 novembre 2013, il ricorrente ha depositato il decreto n. 559/c/61896/SG in data 11 aprile 2013, emesso dal Ministero dell'Interno, con cui gli è stata riconosciuta una speciale elargizione di € 66.720,00 in ragione della percentuale di invalidità del 30% riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera, in base alla normativa inerente le vittime del terrorismo, in quanto riconosciuto vittima del dovere, dopo opportuna revisione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data 13 settembre 2012.

4. Il ricorso non può essere accolto.

Invero da una parte deve osservarsi che, ai fini dell'equo indennizzo, non può prescindersi dal rispetto delle Tabelle A e B allegate al DPR 915/78, nelle quali la patologia del ricorrente non risulta inclusa, essendone preclusa l'applicazione analogica ad ipotesi ivi non contemplate.

Sotto tale profilo, l'impugnato decreto di reiezione risulta immune da censure. D'altra parte deve rilevarsi come l'amministrazione abbia comunque individuato un diverso ambito normativo, al quale ricondurre la delicata condizione di invalidità in cui si è ritrovato il ricorrente dopo la sua partecipazione alla missione internazionale di pace in Kosovo, e gli abbia comunque riconosciuto un indennizzo, anche se sotto la diversa forma di speciale elargizione in quanto vittima del dovere.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio stante la mancata costituzione dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Bis*, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, li respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.